

## **Doppia responsabilità dell'Ente**

*Di seguito il quadro che emerge a seguito dell'ultima riforma delle norme antiriciclaggio (D.Lgs. 90/2017), che ha recepito la IV direttiva UE 2015/849), che comunque non ha riordinato i profili di responsabilità delle imprese.*

*Una doppia responsabilità delle imprese per le violazioni antiriciclaggio che comporta, in capo alle persone giuridiche, un doppio rischio sanzionatorio per la medesima infrazione organizzativa:*

a) *“responsabilità da organizzazione” – Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: quando un rappresentante dell'impresa o un suo sottoposto commette nell'interesse dell'impresa i reati presupposto di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o auto riciclaggio.*

b) *“responsabilità solidale” con chi ha commesso l'illecito, nell'ambito del quadro sanzionatorio previsto dagli articoli 56 e seguenti del citato D.Lgs. 231/2007.*

*La IV Direttiva UE aveva invitato gli Stati membri a introdurre una responsabilità punitiva delle persone giuridiche, collegata alle violazioni amministrative commesse a loro vantaggio, secondo lo schema di imputazione tipico della responsabilità da reato degli Enti (prevista appunto dal decreto legislativo 231/2001).*

*Ma l'indicazione, nonostante il precedente dell'articolo 187 quinquies del Testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF D.Lgvo 58/1998) in materia di market abuse - non è stata recepita dalla riforma che confermando il difetto di penetrazione tra la normativa 231 e gli altri ambiti del diritto interno - ha invece previsto sanzioni amministrative applicate alla persona giuridica in maniera diretta o a titolo di responsabilità solidale (in base all'art. 6, comma 3, Legge 689/1981).*

*Un esempio è richiamato dall'omessa segnalazione di operazioni sospette, le Commissioni di Camera e Senato, nelle proposte di modifica allo schema di decreto legislativo, avevano suggerito l'applicazione delle sanzioni pecuniarie solo alle persone giuridiche, ritenendo tale impostazione la più coerente con il generale impianto proporzionato e dissuasivo del sistema sanzionatorio post-riforma.*

*Il nuovo articolo 58, comma 3. Del D.Lgs. 231/2007 - ulteriormente allontanandosi dai principi dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 231/2001 - ha invece statuito che le sanzioni si applichino al «personale (...) tenuto alla comunicazione e alla segnalazione (...) è responsabile in via esclusiva o concorrente*

con l'Ente presso cui opera.

La questione non è di poco conto, perché sono profonde le differenze tra il sistema di imputazione della responsabilità previsto dal D.Lgs. 231/2001 e la responsabilità solidale disciplinata dall'articolo 6, comma 3, della legge 689/81. Infatti, per far scattare la "responsabilità da organizzazione" è necessario che gli illeciti commessi siano stati realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; invece, la responsabilità solidale va intesa come strumento di deterrenza generale (Sentenza 22082/2017 della Cassazione) ed è attribuibile a quanti, persone fisiche o Enti, abbiano interagito con il trasgressore, rendendo possibile la violazione.

I profili di sovrapposizione e conflitto dei due sistemi sanzionatori (uno di prevenzione e l'altro volto alla repressione del riciclaggio) affrontati anche dalla Cassazione, non sono, nella pratica, sempre risolvibili attraverso il semplice ricorso alla prassi legislativa. E' il caso delle sanzioni per le violazioni delle norme sulle segnalazioni di operazioni sospette, per le quali, proprio per evitare fenomeni di "bis in idem", è stata inserita la clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca reato» (articolo 58, comma 1, decreto legislativo 231/2007); in concreto, tuttavia, non è agevole capire quando la mancata segnalazione integri un'autonoma fattispecie di illecito amministrativo e quando invece costituisca un mero indice di anomalia comportamentale, utile a definire l'elemento soggettivo dell'autore del reato di riciclaggio.

La duplice responsabilità amministrativa (intesa in senso stretto o di natura para-penale) a cui sono esposte rende molto difficile per le imprese predisporre e attuare piani di governance aziendale in grado di prevenire i comportamenti del personale che violano le norme antiriciclaggio.

## **Riciclaggio/Ricettazione**

L'impresa è chiamata a rispondere se un dirigente o un dipendente commettono i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.I del Codice penale).

L'impresa risponde per responsabilità da organizzazione, prevista dall'articolo 25-octies del decreto legislativo 231/2001. Sono previste la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 quote e l'interdizione da 3 a 24 mesi.

## **Verifica della clientela**

*Scatta la responsabilità dell'impresa per le violazioni degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di astensione e per l'inosservanza degli obblighi di conservazione (previsti dagli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 231/2007) commessi da dirigenti e dipendenti.*

*L'impresa risponde per responsabilità diretta, come soggetto obbligato, o solidale con l'autore materiale dell'illecito. E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime, la sanzione è da 2.500 a 50.000 euro.*

## **Operazioni sospette**

*Gli Enti sono chiamati a rispondere anche per l'inosservanza, da parte dei loro dirigenti o dei loro dipendenti, delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, previsto dall'articolo 58 del decreto legislativo 231/2007.*

*L'impresa risponde per responsabilità diretta, come soggetto obbligato, o solidale con l'autore materiale dell'illecito. E' prevista la sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Nei casi di violazioni gravi, ripetute, sistemiche o plurime, la sanzione è da 30.000 a 300.000 euro.*

## **UIF**

*Ricade sull'impresa anche la mancata esecuzione della sospensione dell'operazione sospetta disposta dall'Unità di Informazione Finanziaria e l'inosservanza degli obblighi informativi verso UIF e Ministero dell'Economia (articoli 58, comma 6, 60 D.Lgs. 231/07).*

*L'impresa risponde per responsabilità diretta o solidale con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.*



## **Utilizzo contanti**

*L'impresa è, infine, sanzionata per l'inosservanza, da parte dei dirigenti o dei dipendenti, delle disposizioni in materia di utilizzo dei contanti e dei titoli al portatore, stabilite dall'articolo 63 del D.Lgs. 231/2007.*

*L'impresa risponde per responsabilità diretta o a titolo solidale con l'autore materiale dell'illecito. E' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, con previsione di edittali differenti a seconda dell'infrazione contestata.*